



COMUNE DI CAMPOMORONE

Via Gavino 144 R - 16014 Campomorone - 010/7224304 - Fax 010/7224357
www.comune.campomorone.ge.it

Comune di Campomorone

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Premesso che:

- in data nove aprile 2010 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la parte economica anno 2009;
- il Revisore Unico, con nota in data 10/04/2010, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL;
- la Giunta Municipale con deliberazione in data 13 aprile 2010 n. 69, dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI;

Oggi ventisei aprile duemiladieci, nella sede del Comune di CAMPOMORONE, al fine di dare attuazione alle norme di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI stipulati in data 31 marzo e 1° aprile 1999, in relazione al disposto dell'articolo 40, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4 del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dell'articolo 10 dello stesso C.C.N.L.

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, i signori:

COGNOME E NOME	ORGANISMO RAPPRESENTATO
STEFANO FEDELI	Presidente
RENATO CAMPORA	Membro
RATTI CARLA	Membro

B) in rappresentanza di tutti i dipendenti del Comune di Campomorone

[Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom right.]

COGNOME E NOME	ORGANISMO RAPPRESENTATO
BIANCARDI ALFONSO	R.S.U.
DUCCO MARIO	R.S.U.
REBORA PIERLUIGI	R.S.U.
ROSSI ANTONIO	R.S.U.

C) in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali

COGNOME E NOME	ORGANISMO RAPPRESENTATO
TROTTA LUCIANO	Organizzazione Sindacale Territoriale C.G.I.L. - F.P.
MARIA TERESA MARRAS	Organizzazione Sindacale Territoriale C.I.S.L. - F.P.

P R E M E S S O

- che l'articolo 4, commi 2 e 3, del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999 testualmente recita:

"2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:

- a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'articolo 15, per le finalità previste dall'articolo 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;*
- b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a);*
- c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'articolo 17, comma 2, lettere e), f), g);*
- d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di rinnovazione;*
- e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;*
- f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;*
- g) le pari opportunità per le finalità e con le procedure indicate dall'articolo 28 del D.P.R. 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;*
- h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera k);*
- i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'articolo 22;*
- l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'articolo 35 del Decreto*
- m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.*

3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'articolo 16, comma 1, del C.C.N.L. stipulato in data 31 marzo 1999.

- che con il successivo comma 5 vengono posti i seguenti limiti:

5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, e dall'articolo 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

- che, in ordine all'integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, l'art. 15 del sopraccitato C.C.N.L., ai commi 2 e 3, testualmente recita:

2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

3. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Visti gli artt. 4, comma 4, e 10 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro che, rispettivamente, disciplinano:

- a) I tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato;
- b) La composizione delle delegazioni;

Visti gli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali del comparto Regioni – Autonome Locali;

B) che il responsabile dell'Area Finanziaria ha quantificato, ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

CIÒ PREMesso

le parti, che riconoscono la premessa narrativa come parte essenziale del presente accordo, in relazione alle norme prima richiamate,

STIPULANO LA SEGUENTE IPOTESI DI CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto del contratto e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2009, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valida per l'intero quadriennio 2006/2009.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 1.4.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Art. 2 – Contenuto del Fondo

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, per l'anno 2009, risulta costituito nelle forme e nei modi di cui all'allegato sub A)

Art. 3 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del CCNL del 01/04/1999, le risorse economiche destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 2. Esse ammontano ad € 107.497,52 comprendendo anche € 30.382,70 da destinare alle progressioni orizzontali da effettuarsi dal 1 gennaio 2009 nella misura del 100% delle categorie B – C - D.

A tal fine si richiamano i vigenti criteri di valutazioni concordati con il CCDI del 1 agosto 2002.

Art. 4 -Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori.

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima di € 900,00 annui lordi.

Art. 5 -Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di responsabilità di cui all'articolo 17,comma 2,lettera f) del CCNL 1 aprile 1999

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima di €. 2.000,00 annui lordi.

Art. 6 Utilizzo delle risorse variabili destinate al pagamento delle indennità di rischio e maggiorazione orario notturno, festivo e festivo/notturno.

Le risorse variabili nella misura di € 37.587,20 sono finalizzate a finanziare l'indennità di turno, di rischio, reperibilità, per maneggio valori e per orario notturno e festivo, nonché l'indennità di cui all'articolo di cui all'articolo 17,comma lettera e) (Disagio).

In particolare:

Contratto	Descrizione	Importo
CCNL 01/04/1999	Articolo 17,comma 2,lettera d)-Indennità turno	€ 12.574,68
CCNL 01/04/1999	Articolo 17,comma 2,lettera d)-Indennità rischio	€13.050,00
CCNL 01/04/1999	Articolo 17,comma 2,lettera d)-Indennità reperibilità	€ 4.806,97
CCNL 01/04/1999	Articolo 17,comma 2,lettera d)-Indennità Maneggio valori	€ 1.438,19
CCNL 01/04/1999	Articolo 17,comma 2,lettera d)-Indennità orario notturno/festivo/n.f.	€ 3.602,52
CCNL 01/04/1999	Articolo 17,comma 2,lettera e)-Indennità disagio	€ 2.114,84

Art. 7 Utilizzo delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione

Ai sensi dall'art.17,comma 2 lettera g) le risorse destinate ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 15, comma 1, lett. k) sono regolate come segue .

1) Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili, **il fondo per il recupero evasione ICI**, è costituito da una quota delle somme regolarmente riscosse e non contestate seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento. La quota è determinata nel seguente modo:

Fino a € 20.000:il 10%

Da € 20.001 ad € 40.000 il 2%

Da € 40.001 ad € 60.000 l'1 %

Da € 60.001: 0,5 %

La predetta tabella deve intendersi che per le riscossioni superiori ad € 20.000,00 la quota di € 2.000,00 è la base di partenza a cui devono essere sommate gli importi calcolati secondo le aliquote di cui al precedente punto.

